

**Scheda 1 - Energia****Procedura di infrazione n. 2009/2189 – ex art. 258 del TFUE**

“Applicazione Regolamento CE n. 1775/2005 relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dello Sviluppo Economico.

**Violazione**

La Commissione rileva che la normativa italiana, rivolta ad attuare il Regolamento n. 1775/2005 sul gas, nonché le relative linee guida, presenta alcune difformità rispetto alla stessa legislazione comunitaria menzionata. In particolare, il punto 3.3, paragrafo 3, delle linee guida prevede - onde tutelare i consumatori - che i gestori dei sistemi di trasporto del gas assolvano a determinati obblighi pubblicitari, in modo da garantire agli utenti di assumere un'adeguata conoscenza delle prestazioni offerte. Quindi, si dispone che i gestori dei sistemi di trasporto pubblichino degli aggiornamenti quotidiani sulla disponibilità di servizi di trasporto “a breve termine” (limitati al giorno ovvero alla settimana successiva). Al riguardo, risulta alla Commissione che la società Snam Rete Gas, in qualità di gestore dei servizi di trasporto del gas, non ha osservato tale prescrizione informativa, in particolare per i punti di entrata/uscita del Tarvisio e di Gorizia. A questo proposito, le autorità italiane hanno precisato che l'offerta di servizi di erogazione del gas “a breve termine” non incontrerebbe, in Italia, una corrispondente richiesta, dal momento che, essendo il mercato italiano del gas caratterizzato da un eccesso dell'offerta sulla domanda, non si verificherebbe una congestione tale da imporre il frazionamento del servizio per giorni o per settimane. A tali osservazioni, la Commissione replica che l'adempimento agli obblighi informativi previsti è inderogabile e prescinde dalla particolarità dei mercati nazionali, quindi dalla circostanza per cui gli utenti di un mercato nazionale non siano interessati al servizio “a breve termine”. Tali obblighi, infatti, debbono essere osservati da tutti gli Stati UE, in quanto garantiscono l'armonizzazione della legislazione sul gas affinché si realizzi, al riguardo, un mercato unico europeo. I gestori non avrebbero dato attuazione, altresì, all'obbligo di pubblicare aggiornamenti quotidiani in relazione ai tassi minimi e massimi di utilizzo mensile della capacità, nonché ai flussi medi annui per i tre anni precedenti, con particolare attinenza ai punti di entrata/uscita del Tarvisio e di Gorizia. In merito, le autorità italiane hanno obiettato che la conoscenza di tali dati sarebbe indifferente per il consumatore italiano, in quanto finalizzati, i dati stessi, a valutare l'evenienza di ipotesi di congestione che in Italia sarebbero improbabili. In risposta, la Commissione rileva, come sopra, che l'adempimento all'obbligo pubblicitario è imposto comunque. Infine, la Commissione rileva che l'Autorità istituita in Italia per l'Energia Elettrica ed il Gas, la quale avrebbe avuto l'obbligo, ai sensi dell'art. 10 del medesimo regolamento, di vigilare sul rispetto, da parte dei gestori del trasporto del gas, degli obblighi ad essi incombenti come sopra descritti, ha ommesso di esercitare il suo sindacato, a dispetto delle relative norme comunitarie.

**Stato della Procedura**

In data 25 giugno 2009 è stata inviata una Messa in Mora ex art. 258 TFUE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rileva onere finanziario a carico dello Stato.

**Scheda 2 - Energia****Procedura di infrazione n. 2009/2174 – ex art. 258 del TFUE**

“Applicazione Regolamento CE n. 1228/2003 (regolamento elettricità)”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dello Sviluppo Economico.

**Violazione**

La Commissione contesta la violazione di alcune norme di cui al regolamento n. 1228/2003, rivolto alla definizione di regole comuni per la realizzazione di un mercato unico europeo dell'elettricità. Tale obiettivo viene assicurato: in primo luogo, tramite l'interconnessione dei sistemi elettrici dei diversi Stati membri UE, mediante collocazione, alle frontiere, di sistemi di connessione (connectors); in secondo luogo, attraverso l'obbligo - gravante ciascuno degli Stati membri inclusi nell'area comprensiva di Paesi confinanti, c.d. "Regione unitaria" - di stipulare accordi multilaterali istitutivi di criteri condivisi, in grado di guidare, nel rispetto del principio della libera concorrenza, la distribuzione agli utenti delle "capacità" dei sistemi di interconnessione stessi, attuando quella che si definisce come "gestione infragiornaliera della connessione". Quest'ultima, secondo il regolamento di cui sopra, deve essere regolata in base a criteri non discriminatori per gli operatori transfrontalieri e, quindi, in linea con la finalità di integrare i mercati. L'obbligo gravante gli Stati membri, relativo alla stipula delle intese suddette, viene assolto specificamente dagli enti che, in ciascuno Stato, sono preposti alla "gestione" del trasporto dell'energia elettrica, quindi alla manutenzione e al progresso degli apparati di trasmissione di detta energia. Per l'Italia, tale ente si identifica nella società Terna s.p.a, la quale risulta non avere ancora concluso gli accordi di cui sopra. Al riguardo, le autorità italiane hanno precisato di non aver potuto, sino ad ora, osservare il disposto del regolamento a causa degli indugi degli altri Stati, dichiarando, comunque, di aver adottato un calendario che prevede come, a partire dal 1° gennaio 2011, troverà progressivamente attuazione il meccanismo per la gestione delle richieste di accesso ai sistemi di interconnessione. In proposito, la Commissione rileva che il calendario definito dall'Italia dilaziona eccessivamente la realizzazione dell'opera in questione. L'Italia ha comunicato, poi, che criteri comuni di gestione delle capacità di interconnessione sono stati definiti in intese bilaterali, stipulate, ognuna, fra l'Italia e uno degli altri Stati facenti parte della Regione unitaria. Al riguardo, la Commissione replica che tali accordi, vincolando solo le parti che vi hanno aderito, non hanno consentito di fissare regole condivise da tutti quanti gli Stati compresi nella Regione stessa. L'Italia, peraltro, avrebbe emanato delle norme che avrebbero esteso, oltre le date stabilite nel regolamento, il regime di "esenzione" per l'applicazione delle misure volte a realizzare l'accesso, da parte dei terzi, alle nuove linee elettriche di interconnessione con i sistemi elettrici di altri Stati (Decreto 21/10/05 Ministero Attività Produttive; Legge 290/2003). La mancata osservanza delle norme predette dimostrerebbe, fra l'altro, che l'autorità istituita in Italia per la regolamentazione del settore dell'energia - la quale avrebbe dovuto vigilare sull'attuazione del Regolamento comunitario - non ha operato efficacemente.

**Stato della Procedura**

IL 24 giugno 2010 è stato inviato un Parere Motivato ai sensi dell'art. 258 TFUE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rileva un onere finanziario a carico del bilancio dello Stato.

**Scheda 3 - Energia****Procedura di infrazione n. 2008/4661 – ex art. 258 del TFUE**

“Mancata notifica dell’adozione delle prescrizioni stabilite dalla direttiva 1998/34/CE, che prevede una procedura di informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dello Sviluppo Economico.

**Violazione**

La Commissione Europea contesta alla Repubblica italiana l’inosservanza degli obblighi imposti dall’art. 8.1 della direttiva 98/34/CE, il quale prevede che ogni progetto di atto contenente una “regola tecnica” debba essere immediatamente comunicato alla Commissione. Si precisa che in base all’art. 1 della stessa direttiva, si intende per regola tecnica, fra l’altro, una caratteristica che deve riscontrarsi in un prodotto – quali il livello di qualità e le proprietà di utilizzazione, la sicurezza, le dimensioni, etc.. – affinché questo sia ritenuto commerciabile. Pertanto, la Commissione ritiene violato il citato art. 8, laddove alcune Regioni italiane hanno omesso di notificare alla Commissione medesima, ai sensi di tale articolo, i progetti di alcuni atti da esse adottati e contenenti “regole tecniche” secondo la definizione di cui all’art. 1 della direttiva in questione. In particolare, gli atti emanati dalle autorità italiane e non debitamente comunicati sono la decisione n. 156 della Regione Emilia Romagna, recante l’indicazione di requisiti di rendimento energetico e delle procedure di certificazione energetica degli edifici; la decisione n. 98 della Regione Piemonte, relativa alla tutela dell’ambiente in materia di inquinamento atmosferico, di riscaldamento ambientale e di condizionamento; la legge n. 13 della Regione Piemonte, concernente la materia del rendimento energetico nell’edilizia. Si precisa che, in virtù dell’art. 10 della direttiva 98/34/CE, gli atti che gli Stati membri adottano, in attuazione di atti comunitari obbligatori, vanno esenti dall’obbligo di comunicazione di cui all’art. 8 anche se contenenti norme e regole tecniche, in quanto che, necessariamente conformandosi ai contenuti di un atto di provenienza comunitaria, non abbisognano di ulteriori controlli da parte delle autorità europee.

In proposito la Commissione sottolinea, relativamente alle norme regionali contestate, che queste ultime, pur essendo attuative di Direttive comunitarie – precisamente della Direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico dell’edilizia, della Direttiva 2006/32/CE sugli usi finali dell’energia e i servizi energetici; della Direttiva 2005/32/CE relativa alla progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia – non rientrano nell’eccezione all’obbligo di comunicazione prevista dall’art. 10, in quanto non possono definirsi adottate in conformità ad atti comunitari di tipo “obbligatorio”. Infatti le direttive menzionate presentano un contenuto obbligatorio soltanto in relazione all’indicazione dei fini da raggiungere, mentre lasciano al legislatore interno piena libertà in merito alla scelta dei mezzi confacenti a tali fini.

**Stato della Procedura**

In data 27 Novembre 2008 la Commissione ha comunicato alla Repubblica Italiana una lettera di Costituzione in Mora, ai sensi dell’art. 258 TFUE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non emergono oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

**Scheda 4 - Energia****Procedura di infrazione n. 2006/4990 – ex art. 258 del TFUE****"Energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili proveniente dalla Slovenia – Certificato d'origine".****Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dello Sviluppo Economico.**Violazione**

La Commissione contesta la violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 5 della Direttiva n. 2001/77/CE. Ai sensi di tale articolo, gli Stati membri avrebbero dovuto, entro la scorsa data del 27 ottobre 2003, mettere a punto un sistema in cui la produzione di energia dalle cosiddette "fonti rinnovabili" (energia solare, eolica, combustione rifiuti, etc.....) potesse essere garantita da strumenti indicati come "garanzie di origine", rilasciate dalle rispettive autorità competenti di ciascun Stato membro e tali da assicurare, con elevato grado di certezza, l'effettiva provenienza dell'energia da dette fonti. Inoltre, l'art. 4 della direttiva in questione sancisce che gli Stati membri sono tenuti al reciproco riconoscimento delle predette "garanzie di origine". La direttiva comunitaria è stata correttamente traspunta, in Italia, mediante il Decreto Legislativo del 29/12/03 n. 387, il cui articolo 11, comma 10, prevede espressamente che le garanzie di origine rilasciate in altri Stati membri vengano riconosciute in Italia. Tuttavia, la Commissione eccepisce che le autorità italiane, a dispetto del principio del mutuo riconoscimento dei certificati di cui sopra, abbiano per converso rifiutato le "garanzie di origine", relativamente all'energia importata negli anni 2004 e 2005 dall'estero, che erano state presentate, a riguardo, da società estere produttrici di nazionalità slovena, greca e francese. Con riferimento al caso della Slovenia, il Governo italiano ha addotto la circostanza per cui tale Stato membro ha dato attuazione alla direttiva 2001/77/CE, che disciplina i requisiti delle stesse "garanzie di origine", solo nel 2006, per cui, antecedentemente a tale data, l'energia, prodotta in Slovenia ed esportata, non poteva essere assistita da certificazioni che attestassero, in modo attendibile, l'effettiva provenienza da fonti rinnovabili, mancando un'adeguata normativa di riferimento.

In risposta, la Commissione sostiene che la direttiva, mentre sancisce la regola dell'automatico riconoscimento, da parte di uno Stato membro, delle "garanzie di origine" rilasciate in altro Stato membro, intendendosi per tali solo quelle certificazioni che rispettano i requisiti di cui alla direttiva stessa, non stabilisce, simmetricamente, il principio dell'automatico rifiuto di altre attestazioni, facenti fede dell'origine dell'energia da fonti rinnovabili, rilasciate in modo conforme a sistemi e regole diverse dalla direttiva in argomento. La non riconoscibilità di tali diverse certificazioni potrà essere decisa soltanto caso per caso, escludendosi, pertanto, che possa essere affermata, a priori e in via generale, solo in quanto le medesime certificazioni sono fondate su una valutazione formulata prima dell'attuazione della direttiva nel diritto interno.

**Stato della Procedura**

In data 19.03.2009 è stato inviato un Parere Motivato, ai sensi dell'art. 258 TFUE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rileva un onere finanziario a carico del bilancio dello Stato.

**Scheda 5 - Energia****Procedura di infrazione n. 2006/2378 – ex art. 258 del TFUE**

“Incompleta trasposizione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico nell'edilizia.”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dello Sviluppo Economico.

**Violazione**

La Commissione ha contestato l'incompleta attuazione della Direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico nell'edilizia, che, ai sensi dell'art. 15, avrebbe dovuto essere trasposta interamente entro il 4 gennaio 2006. In particolare, l'art. 7 di tale direttiva prevede che gli Stati membri istituiscano un sistema che garantisca il rilascio di “certificati energetici”, a favore del futuro proprietario, acquirente o locatario, in caso di costruzione, compravendita o locazione di un edificio. Circa l'attuazione negli Stati membri di tale articolo 7, la direttiva medesima prevedeva che tali Stati, ove non avessero avuto la disponibilità di esperti qualificati e/o riconosciuti per l'applicazione dell'art. 7 entro il termine assegnato, sopra riferito, potessero chiedere alla Commissione una dilazione di tre anni. L'Italia si è avvalsa di tale proroga, ai fini dell'attuazione del suddetto art. 7, per cui il termine è stato prolungato sino al 4 gennaio 2009.

Con nota del 2 febbraio 2007 le autorità italiane hanno comunicato alla Commissione il testo del decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311, il quale, modificando opportunamente l'art. 6, paragrafi 3 e 4 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (che proponeva un'attuazione incompleta della direttiva in argomento), davano attuazione al predetto art. 7, concernente gli attestati energetici.

Tuttavia, la Commissione rende noto di essere venuta a conoscenza del fatto che tali disposizioni, recanti attuazione dell'art. 7 della direttiva, sono state abrogate il 6 agosto 2008, con l'emanazione della legge n. 133, art. 35. Ne deriva che, a tutt'oggi la commissione ritiene, non essendole pervenuta comunicazione del testo della legge n. 133 nè di alcun altro provvedimento relativa all'oggetto, che l'art. 7 non sia stato recepito nell'ordinamento italiano.

Con ciò, l'Italia risulterebbe aver violato l'art. 15 della direttiva, che impone agli Stati membri di garantire la sua attuazione entro il 4 gennaio 2006, prorogabile al massimo, per quanto riguarda alcune norme fra cui l'art. 7, entro il 4 gennaio 2009.

**Stato della Procedura**

In data 14/05/2009 è stata notificata una Messa in Mora complementare ex art. 258 TFUE. Ai fini del superamento della procedura in oggetto, le Autorità italiane hanno non solo emanato il D.P.R. 59/2009 concernente il rendimento energetico nell'edilizia, ma anche il Decreto MISE del 26 giugno 2009, contenente le linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici di cui all'articolo 6, comma 9 del D. Lgs 192/2005.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

La procedura comporta un impatto finanziario negativo, come previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 192, il quale dispone che agli oneri derivanti dalle misure di accompagnamento di cui all'articolo 13, comma 3, pari a euro 400.000 per ciascuno degli anni 2005 e 2006, si provvede mediante utilizzo delle risorse dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 119, lettera a), della legge 24 agosto 2004, n. 239.



**Scheda 6 - Energia****Procedura di infrazione n. 2006/2057** – ex art. 258 del TFUE

"Trasposizione non conforme alla direttiva comunitaria sul mercato interno dell'elettricità".

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dello Sviluppo Economico.**Violazione**

La Commissione contesta la non corretta trasposizione della Direttiva 2003/54/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'elettricità (articoli 3, paragrafo 6, 9, 15, 20). La Commissione rileva che la normativa italiana non ha previsto il diritto dei consumatori ad essere informati circa la provenienza dell'elettricità. Inoltre, la Commissione ritiene che il Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 13 Dicembre 2005 attribuisca, indebitamente, all'Acquirente Unico – società di diritto pubblico - un accesso prioritario, rispetto ad altri soggetti, alla trasmissione dell'energia elettrica sulla frontiera italo-francese, violando il principio dell'accesso senza discriminazione alla trasmissione dell'energia (artt. 9 e 20 Direttiva). Un ulteriore rilievo attiene agli obblighi di informare la Commissione - al momento dell'attuazione della Direttiva e, successivamente, con cadenza biennale - sulla regolarità e la qualità delle forniture, sul prezzo applicato, nonché sulla tutela dell'ambiente. L'Italia inoltre avrebbe omesso di informare la Commissione sull'esistenza dell'obbligo, per le imprese distributrici di energia elettrica, di applicare, senza possibilità di deroga, determinate tariffe a tutti gli utenti, al fine di garantire la possibilità a tutti gli utenti di accedere alla distribuzione dell'energia elettrica. La Commissione ritiene incompatibile con l'art 15 della Direttiva la mancanza di un'indipendenza funzionale tra l'attività di distribuzione e le altre attività diverse dalla distribuzione svolte dalla medesima impresa.

**Stato della Procedura**

In data 12/12/2006 è stato notificato un Parere Motivato ex art. 258 del Trattato TFUE, a cui le autorità italiane hanno dato seguito con l'approvazione del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 15/12/2006 che ha eliminato la posizione di vantaggio attribuita all'Acquirente Unico. In data 18 Gennaio 2007, l'Autorità per l'energia elettrica e per il gas ha deliberato l'obbligo di una separazione amministrativa e contabile per quelle imprese che svolgono attività distinte dalla distribuzione, al fine di garantire l'indipendenza tra l'attività di distribuzione e le altre attività.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rileva onere finanziario a carico dello Stato.

## Fiscalità e Dogane

PROCEDURE INFRAZIONE FISCALITA' E DOGANE				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto finanziario	Nota
<b>Scheda 1</b> 2009/4117	Deducibilità dell'imposta per i contratti di affitto agli studenti fuori sede- Art. 15 Testo Unico delle Imposte sui redditi.	MM	SI	Nuova procedura
<b>Scheda 2</b> 2009/2275	Cattiva applicazione della direttiva 1992/12/CEE relativa al regime generale, detenzione, circolazione e controlli dei prodotti soggetti ad accisa	MM	NO	Stadio invariato
<b>Scheda 3</b> 2008/4715	Applicazione della direttiva IVA (2006/112/CE) relativamente alle disposizioni riguardanti il diritto a detrazione dell'IVA	MM	NO	Stadio invariato
<b>Scheda 4</b> 2008/4219	Non corretta applicazione della direttiva IVA 2006/112/CE per gli aeromobili e le navi	MM	NO	Stadio invariato
<b>Scheda 5</b> 2008/4145	Regime di tassazione discriminatorio per i fondi di investimento stranieri in Italia	MM	NO	Stadio invariato
<b>Scheda 6</b> 2008/2164	Violazione della direttiva 2003/96/CE sulla tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità – Applicazione di un'aliquota di accisa ridotta da parte della Regione Friuli – Venezia Giulia	MM	SI	Stadio invariato
<b>Scheda 7</b> 2008/2010	Non corretto recepimento della direttiva IVA (2006/112/CE) relativamente alle esenzioni previste dall'articolo 132	MMC	NO	Variazione di stadio (da MM a MMC)
<b>Scheda 8</b> 2007/4392	Normativa italiana in materia di IVA. Cattiva applicazione direttiva 2006/112/CE su diritto alla detrazione per le "società non operative" (società di comodo)	MM	SI	Stadio invariato
<b>Scheda 9</b> 2007/2270	Mancato recepimento di risorse proprie conseguenti all'importazione di banane	PM	SI	Stadio invariato
<b>Scheda 10</b> 2006/4741	Regime fiscale applicato in Italia agli acquisti di beni immobili adibiti ad abitazione principale dell'acquirente, i c.d. benefici "prima casa"	MM	SI	Stadio invariato

PROCEDURE INFRAZIONE FISCALITA' E DOGANE				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto finanziario	Nota
<b>Scheda 11</b> 2006/2550	Regime speciale IVA per le agenzie di viaggio in Italia	PM	NO	Stadio invariato
<b>Scheda 12</b> 2006/2380	Assenza di revisione giudiziaria in alcune questioni doganali relative ai rimborsi seguite dalle Autorità doganali italiane.	MM	SI	Stadio invariato
<b>Scheda 13</b> 2005/2117	Riscossione a posteriori dei dazi – accreditamento risorse proprie	SC C-423/08	SI	Stadio invariato
<b>Scheda 14</b> 2005/2107	Tassazione del tabacco – mancato rispetto del principio della libera fissazione del prezzo di vendita al dettaglio	SC C-571/00	NO	Stadio invariato
<b>Scheda 15</b> 2004/4350	Non compatibilità del regime di imposizione dei dividendi in uscita	SC C-540/07	SI	Stadio invariato
<b>Scheda 16</b> 2003/4826	Rilascio autorizzazione apertura magazzini doganali	SC C-334/08	SI	Variazione di stadio (da RC a SC)
<b>Scheda 17</b> 2003/2246	Sovrapprezzo per onere nucleare e per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate	MMC	NO	Stadio invariato
<b>Scheda 18</b> 2003/2182	Accertamento risorse proprie e messa a disposizione (1998-2002)	SC C-239/06	SI	Stadio invariato
<b>Scheda 19</b> 1985/0404	Risorse proprie. Mancata riscossione dazi doganali	SC C-387/05	SI	Stadio invariato